



AREA DELLA PIANIFICAZIONE SOCIO – ECONOMICA E TERRITORIALE
SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Gara Servizio di assistenza e manutenzione software del sistema GIS
della Provincia di Brescia

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Le condizioni sotto riportate vanno ad integrare o a derogare quelle previste nelle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 – Allegato 4).

Art. 1 CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Le presenti condizioni particolari di contratto disciplinano la manutenzione e l'assistenza dei prodotti software e dei servizi relativi sistema GIS implementato presso la Provincia di Brescia. La natura dei servizi è precisata nell'allegato “Condizione e contenuto dell'offerta”.

La presentazione dell’offerta varrà come accettazione delle presenti condizioni particolari di contratto.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Provincia di Brescia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Brescia.

Art. 2 OGGETTO E MODALITA' DELL'INCARICO

L'oggetto e le modalità dell'incarico sono descritte e definite nel documento “Condizioni e contenuti dell'offerta” e riguardano in particolare la manutenzione dei prodotti software ed i servizi come meglio descritti al punto “Contenuti dell'offerta” del documento citato.

Al fine dell’espletamento delle attività previste dal presente contratto e per la durata dello stesso, la Provincia metterà a disposizione dell’affidataria:

- Accesso alla rete aziendale della Provincia di Brescia tramite attivazione di una VPN, accessibile dal link <https://sslvpn.provincia.brescia.it> . L’accesso avverrà tramite username e password.

Le password delle credenziali sopra descritte verranno rilasciate al legale rappresentante dell’affidataria prima dell’avvio del contratto e saranno inviate tramite e-mail all’indirizzo indicato nella modulistica di accreditamento al MEPA.

Con riferimento alle stesse, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:

- modificare la password di dominio al primo accesso;
- modificare le password rilasciate con cadenza almeno trimestrale (D. Lgs. 196/2003);
- non comunicare ad altri le credenziali rilasciate.

L’affidataria si impegna a:

- comunicare al Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta, ogni variazione relativa ai tecnici che svolgono il servizio;
- sollevare l'Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione.

L'affidataria dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di buon uso della rete espresse nel documento internazionale Netiquette e al D.Lgs. n. 196/03 in materia di privacy e sicurezza.

In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Resta comunque facoltà dell'affidataria richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del documento "Informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta".

Art. 3 BASE PER L'OFFERTA

L'importo a base dell'offerta è di € 24.160,00:= (IVA esclusa). L'offerta comprende la fornitura dell'insieme dei servizi di cui al paragrafo "Contenuti dell'offerta" del documento "Condizioni e contenuti dell'offerta". L'aggiudicazione della gara verrà espletata tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b-3) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.

Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite di gara pena l'esclusione dell'offerta. L'importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio di base secondo le presenti condizioni di contratto e quanto previsto nell'allegato "Condizioni e contenuti dell'offerta". L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).

Art. 4 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA

È fatto divieto all'affidataria di impostare password sul BIOS delle attrezzature utilizzate per erogare il servizio di assistenza e/o modificare eventuali password già esistenti.

La Provincia effettua il costante monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte del personale dell'affidataria, al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza della rete, trasmettendo periodicamente la rendicontazione relativa all'uso dei servizi al Direttore responsabile.

L'affidataria è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature e dei servizi informatici, telematici e telefonici a lei assegnati o comunque nella sua disponibilità per ragioni del servizio prestato.

Sono vietati in particolare:

- a) L'utilizzo delle attrezzature e dei servizi per fini diversi da quelli previsti dall'oggetto del presente contratto, ivi compresi i fini strettamente personali.
- b) Violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi similari, inclusa l'installazione o la distribuzione di copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui la Provincia non possiede regolare licenza in corso di validità.
- c) Copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribuzione di musica e/o fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti.
- d) La diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di criptazione, in violazione della normativa italiana ed internazionale.
- e) Introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, ecc.)

- f) La rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo.
- g) L'utilizzo delle attrezzature della Provincia per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona.
- h) Fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account della Provincia.
- i) Fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. E' vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account di altre persone che non hanno dato l'autorizzazione compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico di rete (inondando di ping o trasmettendo pacchetti), rifiutare i servizi e gli script automatici e creare informazioni di routing per scopi illeciti.
- j) Monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta. Effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa attività non rientri nelle normali mansioni lavorative. Raggiungere l'autenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account.
- k) Usare programmi, script o comandi, o inviare messaggi di qualunque tipo con l'intento di interferire o disabilitare l'utilizzo di una sessione di lavoro, utilizzando qualunque modo locale o tramite Internet/Intranet/Extranet.

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, è tenuto ad adeguarsi a tutte le prescrizioni contenute nelle policy in ambito informatico predisposte dalla Provincia di Brescia.

Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si perfeziona alla data della stipula, che verrà effettuata tramite portale MEPA di Consip. La durata del contratto è di un anno a partire dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 6 COMPENSI SPETTANTI, COSTI DELLA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato, dietro emissione di regolare fattura, sulla base dello stato di avanzamento delle servizi manutentivi.

La fatturazione dovrà decorrere dall'effettivo avvio a regime del servizio.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare.

Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto.

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Provincia di Brescia

Piazza Paolo VI n. 29 - 25121 Brescia

Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178.

Nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3.

Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione:

- un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”);
- dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”);
- riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “DatiContratto”);
- riferimento al Settore della Pianificazione Territoriale ed al responsabile del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “RiferimentoAmministrazione”);
- codice IBAN (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”);
- riferimento al buono d'ordine, se emesso (punto del tracciato 2.1.2 “DatiOrdineAcquisto”);
- l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “EsigibilitaIVA”).

Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista.

In caso di riunioni di più concorrenti (RTI, Consorzi, altro) la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dalla capogruppo. In caso di subappalto la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dall'affidataria secondo le disposizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs. 196/2003.

La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 1284 C.C.

La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.

A norma dell'art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall'affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia

Secondo il disposto dell'art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell'art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le cessioni di crediti (di cui all'art. 117 del Decreto legislativo 163/2006) possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

Art. 7 TRATTAMENTO DATI

Tutte le informazioni elaborate e prodotte dall'affidataria sono di proprietà della Provincia di Brescia, che è titolare anche di tutti i dati personali che verranno acquisiti nell'esecuzione del contratto e per i quali vige a carico dell'affidataria il divieto assoluto di divulgazione: l'affidataria è tenuta infatti a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo su dati, organizzazione, procedure o quant'altro di proprietà della Provincia di Brescia, della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'affidataria dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare nell'art. 29, l'affidataria, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designata, mediante sottoscrizione di apposito documento, quale Responsabile "esterno" del trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.

L'affidataria comunicherà prima dell'avvio del contratto alla Provincia i nominativi del personale "incaricato del trattamento dei dati personali" così come previsto anche dal documento di designazione.

Inoltre l'affidataria si impegna a comunicare le eventuali variazioni degli incaricati.

Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile "interno" del trattamento è il Direttore del Settore competente.

A seguito della designazione, l'affidataria dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati.

L'oggetto del contratto prevede inoltre lo svolgimento del servizio di amministratore di sistema dunque il Titolare è tenuto a conservare specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema (provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 novembre 2008 e ss.mmi.): l'aggiudicataria dovrà quindi provvedere a indicare tali nominativi prima dell'avvio delle attività appaltate.

Art. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'affidataria, nei seguenti casi:

- ritardo nell'avvio del servizio superiore a dieci giorni solari e consecutivi;
- sospensione del servizio per più di cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
- grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l'affidataria ha accesso per lo svolgimento del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte).

Come disposto dall'art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

Art. 9 SPESE e CAUZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

Ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Consip l'affidataria provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo, per un importo pari ad € 16,00, a seguito di apposita comunicazione della Provincia inviata.

Tale pagamento è da effettuarsi nelle modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Si precisa che trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Nel caso venisse utilizzato il modello F23, si danno alcune indicazioni per la compilazione:

- Ufficio o Ente: "TMJ"
- Estremi dell'Atto o del Documento: Anno "2016" Numero della RDO;
- Codice Tributo: "456T"
- Descrizione: "Imposta di Bollo"

L'affidataria invierà la copia della ricevuta di pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla comunicazione sopra citata.

In caso di mancato versamento dell'imposta di bollo, la Provincia si riserva di sospendere il pagamento dell'eventuale fattura pervenuta fino all'adempimento del versamento stesso.

La cauzione o garanzia definitiva è fissata nel valore del 10% dell'importo del contratto. Ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, data la specialità dei servizi erogati ed in virtù del ribasso dell'offerta, la garanzia definita potrebbe essere esclusa.

Art. 10 CONTROVERSIE

La definizione delle controversie tra la Provincia di Brescia e l'affidataria, che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di Brescia.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Come previsto dall'art. 2 delle "Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" (Bando ICT 2009 Allegato 4) i rapporti tra le parti relativi al contratto sono regolati:

- dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione della Provincia, dal contenuto del Catalogo relativo al Servizio, dalle "Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" (Bando ICT 2009 Allegato 4) e dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto.
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. N° 50 del 18 aprile 2016;
- dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitoli d'onere generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli, del presente contratto, qui di seguito citate:

Art. 3 BASE PER L'OFFERTA

Art. 6 COMPENSI SPETTANTI, COSTI DELLA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Art. 9 SPESE e CAUZIONE

Art. 10 CONTROVERSIE

Letto e sottoscritto,

(firma digitale ditta offerente)